DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1976

che autorizza il Regno Unito ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segala che non soddisfano alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(76/941/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dal Regno Unito,

considerando che nel Regno Unito, per le varietà di segala destinate a foraggio verde, le sementi di base conformi alle norme relative alla purezza specifica minima non sono sufficienti per soddisfare i bisogni del 1976;

considerando che non è possibile sopperire a questi bisogni con sementi di base provenienti da altri Stati membri;

considerando dunque che è necessario autorizzare il Regno Unito fino al 31 dicembre 1976 ad ammettere la commercializzazione di sementi di base segala soggette a requisiti ridotti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e per i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio fino al 31 dicembre 1976, per quanto riguarda le varietà di segala per la produzione di foraggio verde, un massimo di 175 tonnellate di sementi di base non conformi per quanto riguarda la purezza specifica minima alle norme di cui all'allegato II della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, purché le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a) in 500 grammi il numero di grani di altre specie di cereali non deve essere superiore a 4 e il totale di grani di altre specie di piante non deve superare 6;

b) l'etichetta ufficiale deve indicare che la purezza specifica delle sementi è ridotta;

c) l'etichetta deve recare l'indicazione «destinate esclusivamente al Regno Unito».

Articolo 2

Il Regno Unito comunica alla Commissione prima del 1° aprile 1977 i quantitativi di sementi di base di segala ammessi alla commercializzazione nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

[2] GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.